



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari per mancato godimento riposi settimanali - Resistenza -Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, legale AMAT.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


- Visti i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. A. Maurizio Passiatore, al fine di ottenere il risarcimento danni, rapportato alla retribuzione di una giornata lavorativa, per il mancato godimento di alcuni riposi settimanali nel corso degli anni pregressi:

- Imperiale	Cosimo	Udienza	21/06/1996
- Abena	Egidio	"	21/06/1996
- Nobile	Francesco	"	13/11/1996
- Pacente	Antonio	"	13/11/1996
- Atteso che la prima udienza di comparizione per ogni ricorrente è stata fissata alla data a fianco di ciascuno indicata;
- Atteso che sussistono fondati motivi per resistere ai giudizi de quo;
- Ritenuto poter affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi promossi innanzi al Magistrato del Lavoro, per i motivi in narrativa specificati, dai dipendenti in premessa elencati, rappresentati e difesi dal dott. proc. A. Maurizio Passiatore, dando mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

23 MAG. 1996

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO
Del Comune di Amministrazione
A. M. A. I.
(Semerari Raffaele)





Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....*929/96*.....

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 e 27 maggio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 130 - **131** - 132 - 133 - 134 - 135 - 136.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

6712/86

8 MAG. 1996

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

4684 di Prot. SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. ABENA EGIDIO, nato il 13/05/1953, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p. t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente dell' A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 100200.

B - Nel periodo dal 1983 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Copie

Legale
+
odlr

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione ed in quello eventuale di opposizione, autorandovi ogni facoltà di legge e cameresca, quella di tenere e autorizzare a chiamare in causa terzi nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Elego domicilio nel Vs. studio.

Anna Esposito
E. cuterisce
Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

13518

39/2

8 MAG 1996

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 20/12/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 15.929.736= (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s. p. a. ; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A. T. M. ; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A. T. M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-
fesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l' Ill. mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali dal 1983 al 1992, usu-
fruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la
complessiva somma di £. 15.929.736=, come dall'allegato con-
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 20/12/1992; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. *[Signature]* Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del *21/6/86* ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li *16/4/86*

[Signature] Il Pretore

6100 00870

[Signature] IL CONVEGNIERE
[Signature]

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale



Taranto 24 APR 1996

IL CANCELLIERE

957

Assistente

no notificato il presente

A.T.A.T.

IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

affianco in Taranto-Via CESARE BAUSI n.657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

H. [Signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATATA DI TARANTO

ANNO 1983 ABEVA EGIDIO

UNITARIO

MESE	M	FEBBRAIO	RIPOSO	NON	SODUTO			
						1	38,360 =	38,360
u	MARZO		u			1	38,360 =	38,360
u	APRILE		u			2	39,040 =	78,080
u	LUGLIO		u			1	39,493 =	39,493
u	AGOSTO		u			4	39,493 =	157,972
u	SETTEM.		u			1	39,493 =	39,493
u	OTTOBRE		u			1	40,173 =	40,173
u	NOVEMBRE		u			2	40,173 =	80,346
MESE	M	DECEMBRE		u				512,277

ANNO 1984

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO	NON	SODUTO			
						2	40,173 =	80,346
u	APRILE		u			1	40,627 =	40,627
u	MAGGIO		u			1	41,080 =	41,080
u	GIUGNO		u			2	42,315 =	84,630
u	LUGLIO		u			1	42,315 =	42,315
u	AGOSTO		u			3	42,768 =	128,304
u	SETTEM.		u			4	42,768 =	171,072
u	OTTOBRE		u			2	42,768 =	85,536
MESE	M	NOVEMBRE		u		2	43,222 =	86,444

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	4	44.031 =	£ 176.124
h	FEBBRAIO	h	5	44.485 =	£ 222.425
h	MARZO	h	3	44.485 =	£ 133.455
h	APRILE	h	4	44.485 =	£ 177.940
h	MAGGIO	h	2	45.392 =	£ 90.784
h	GIUGNO	h	1	45.392 =	£ 45.392
h	LUGLIO	h	2	45.392 =	£ 90.784
h	AGOSTO	h	3	47.577 =	£ 142.731
h	SETTEM	h	3	47.577 =	£ 142.731
h	OTTOBRE	h	3	47.577 =	£ 142.731
h	NOVEMBRE	h	1	47.803 =	£ 47.803
MESE M	DICEMBRE	h	2	47.803 =	£ 95.606
					£ 1.508.506

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	2	47.803 =	£ 95.606
h	FEBBRAIO	h	4	47.803 =	£ 191.212
h	MARZO	h	3	47.803 =	£ 143.409
h	APRILE	h	4	47.803 =	£ 191.212
h	MAGGIO	h	5	48.473 =	£ 242.365
h	GIUGNO	h	3	48.473 =	£ 145.419
MESE M	AGOSTO	h	4	49.876 =	£ 199.504

UNITARIO

MESE M SETTEM. RIPOSO NON GODUTO	3	49,876 =	£. 149,628
h NOVEMBRE h	3	50,615 =	£ 151,845
MESE M DICEMBRE h	2	50,606 =	£ 101,212
			£ 1,611,412

UNITARIO

ANNO 1987

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	51,552 =	£ 154,656
h FEBBRAIO h	3	51,552 =	£ 154,656
h MARZO h	5	51,552 =	£ 257,760
h APRILE h	4	52,652 =	£ 210,608
h MAGGIO h	5	53,340 =	£ 266,700
h GIUGNO h	4	53,340 =	£ 213,360
h LUGLIO h	2	53,360 =	£ 106,720
h AGOSTO h	2	53,360 =	£ 106,720
h SETTEM. h	3	53,360 =	£ 160,080
h OTTOBRE h	3	53,360 =	£ 160,080
MESE M DICEMBRE h	4	54,058 =	£ 216,232
			£ 2,007,572

UNITARIO

ANNO 1988

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	55,321 =	£ 165,963
FEBBRAIO	4	55,321 =	£ 221,284
MARZO	4	55,321 =	£ 221,284
APRILE	5	55,321 =	£ 276,605

MESE DI MAGGIO RIPOSO NON GODUTO	3	57,555 =	172,665
GIUGNO	3	57,555 =	172,665
LUGLIO	3	57,556 =	172,668
AGOSTO	2	57,556 =	115,112
SETTEM.	3	57,556 =	172,668
OTTOBRE	4	57,556 =	230,224
NOVEMBRE	2	58,303 =	116,606
MESE DI DICEMBRE	1	58,303 =	58,303
			2,096,047

ANNO 1989

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	59,656 =	238,624
FEBBRAIO	3	59,656 =	178,968
MARZO	2	59,656 =	119,312
APRILE	2	59,656 =	119,312
MAGGIO	2	60,652 =	121,304
GIUGNO	1	60,652 =	60,652
LUGLIO	3	60,651 =	181,953
AGOSTO	5	60,651 =	303,255
SETTEM.	2	60,651 =	121,302
OTTOBRE	3	65,585 =	196,755
MESE DI DICEMBRE	4	66,512 =	266,048
			1,907,141

ANNO 1990		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SOLUO	2	67.761 = £ 135.522
u	FEBBRAIO u	2	67.761 = £ 135.522
u	MARZO u	2	67.761 = £ 135.522
u	MAGGIO u	1	68.926 = £ 68.926
u	GIUGNO u	3	68.926 = £ 206.778
u	LUGLIO u	3	68.926 = £ 206.778
u	AGOSTO u	3	68.926 = £ 206.778
u	SETTEM. -u	5	68.926 = £ 344.630
u	OTTOBRE u	3	68.926 = £ 206.778
u	NOVEMBRE u	3	70.019 = £ 210.057
MESE M	DICEMBRE u	2	70.019 = £ 140.038
			£ 1.997.329

ANNO 1991		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON SOLUO	1	146.628
u	FEBBRAIO u	2	73.314 = £ 146.628
u	MARZO u	4	73.314 = £ 293.256
u	APRILE u	2	73.314 = £ 146.628
u	MAGGIO u	5	74.787 = £ 373.935
u	GIUGNO u	4	74.787 = £ 299.148
u	LUGLIO u	3	74.787 = £ 224.361
MESE M	AGOSTO u	2	74.787 = £ 149.574

UNITARIO

MESE DI	SETTEM.	RIPOSO NON	CONDOTTO	2	74.787 =	149.574
u	OTTOBRE	u		2	74.787 =	149.574
u	NOVEMBRE	u		1	76.020 =	76.020
MESE DI	DICEMBRE	u		2	76.020 =	152.040
						<u>2.160.738</u>

ANNO 1992

UNITARIO

MESE DI	GENNAIO	RIPOSO NON	CONDOTTO	2	76.020 =	152.040
u	FEBBRAIO	u		3	76.020 =	228.060
u	MARZO	u		2	76.020 =	152.040
u	APRILE	u		3	76.020 =	228.060
u	MAGGIO	u		1	76.020 =	76.020
u	GIUGNO	u		2	76.020 =	152.040
u	LUGLIO	u		2	76.020 =	152.040
u	AGOSTO	u		1	76.020 =	76.020
MESE DI	SETTEM.	u		2	76.020 =	152.040
						<u>1.368.360</u>

SEGUE DIETRO

RIEPILOGO

	ANNO 1983 =	£	512.277
u	1984 =	£	760.354
u	1985 =	£	1.508.506
u	1986 =	£	1.611.412
u	1987 =	£	2.007.572
u	1988 =	£	2.096.047
u	1989 =	£	1.907.141
u	1990 =	£	1.997.329
u	1991 =	£	2.160.738
ANNO	1992 =	£	1.368.360
		£	15.929.736

6218/96

8 MAG. 1996 PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

U683 di Prot.

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. IMPERIALE COSIMO, nato il 15/06/1941, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 147615.

B - Nel periodo dal 1986 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

come

Legale



Edg

Dott. Proc.

A. MAURIZIO PASSIATORE

Mi delego a rappresentarmi in ogni fase e grado del presente giudizio, e quella successiva l'esecuzione per quella eventuale di opposizione, e prendervi per favore nota che, in caso di quella di cui sopra, rifiuto di comparire in causa con nominare gli atti e rinviare agli atti del giudizio. Eletto domicilio nel Vs studio.

Imperiali
E' autentico

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

N. Cron.

Ind. trasferta

Taranto, li

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

L. 5.9.96

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.15.286.634= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984:Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret.Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret.Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e di-
fesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l' Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali dal 1986 al 1991, usu-
fruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la
complessiva somma di £. 15.286.634=, come dall'allegato con-
teggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale ri-
valutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 10/12/1991; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 21/6/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 16/4/96

Il Pretore

VITO VOZZA

La C. CONVEGNI
P. Ceulli

~~Il Cancelliere~~

Doppia conforme all'originale

Taranto

24 APR. 1996



IL CANCELLIERE

... della parte ...
... esistente ad ...
... il presente ...

A.M.A.T.

IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

Taranto - Via CESARE BATTISTI n. 657

in mani dell'impiegato addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione att.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISACCATATA DI TARANTO

ANNO 1986 Superiale Cosimo

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	51,465 = £	257,325
h	FEBBRAIO	h	4	51,465 = £	205,860
h	MARZO	h	5	51,465 = £	257,325
h	APRILE	h	3	51,465 = £	154,395
h	SETTEM.	h	4	53,797 = £	215,188
h	OTTOBRE	h	4	53,797 = £	215,188
h	NOVEMBRE	h	4	54,536 = £	218,144
MESE M	DICEMBRE	h	2	54,536 = £	109,072
					£ 1,632,497

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	54,528 = £	272,640
h	FEBBRAIO	h	4	54,528 = £	218,112
h	MARZO	h	4	54,528 = £	218,112
h	APRILE	h	5	55,778 = £	278,890
h	MAGGIO	h	3	56,466 = £	169,398
h	GIUGNO	h	4	56,466 = £	225,864
h	LUGLIO	h	4	56,486 = £	225,944
h	AGOSTO	h	5	57,501 = £	287,505
h	SETTEM.	h	3	57,501 = £	172,503
h	OTTOBRE	h	5	57,501 = £	287,505
h	NOVEMBRE	h	4	58,199 = £	232,796
MESE M	DICEMBRE	h	4	58,199 = £	232,796
					£ 2,822,065

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON	SODUTO	4	59,689 =	£	238,756	
h	FEBBRAIO	h		5	59,689 =	£	298,445	
h	MARZO	h		4	59,689 =	£	238,756	
h	APRILE	h		5	56,833 =	£	284,165	
h	MAGGIO	h		4	58,902 =	£	235,608	
h	GIUGNO	h		5	61,923 =	£	309,615	
h	LUGLIO	h		3	61,924 =	£	185,772	
h	AGOSTO	h		4	61,924 =	£	247,696	
h	SETTEM.	h		3	61,924 =	£	185,772	
h	OTTOBRE	h		3	61,924 =	£	185,772	
h	NOVEMBRE	h		4	62,671 =	£	250,684	
MESE M	DICEMBRE	h		5	62,671 =	£	313,355	
							£	2,974,396

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON	SODUTO	4	62,971 =	£	251,884
h	FEBBRAIO	h		5	62,890 =	£	314,450
h	MARZO	h		3	62,890 =	£	188,670
h	APRILE	h		4	62,890 =	£	251,560
h	MAGGIO	h		5	63,867 =	£	319,335
h	GIUGNO	h		4	63,867 =	£	255,468
MESE M	LUGLIO	h		3	63,867 =	£	191,604

[Handwritten mark]

UNITARIO

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON SOBUTO	4	63,867 =	£ 255,468
" SETTEM.	4	63,867 =	£ 255,468
" OTTOBRE	4	65,989 =	£ 263,956
" NOVEMBRE	3	66,873 =	£ 200,619
MESE DI DICEMBRE	3	66,873 =	£ 200,619
			£ 2,949,098

ANNO 1990

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO	4	67,461 =	£ 269,844
" FEBBRAIO	4	68,386 =	£ 273,544
" MARZO	4	68,386 =	£ 273,544
" APRILE	4	68,386 =	£ 273,544
" GIUGNO	3	69,498 =	£ 208,494
" LUGLIO	4	69,498 =	£ 277,992
" OTTOBRE	2	69,498 =	£ 138,996
" NOVEMBRE	3	69,617 =	£ 208,851
MESE DI DICEMBRE	3	69,617 =	£ 208,851
			£ 2,133,660

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO	3	71,243 =	£ 213,729
" FEBBRAIO	3	71,243 =	£ 213,729
" MARZO	3	71,243 =	£ 213,729
MESE DI APRILE	1	71,243 =	£ 71,243

UNITARIO

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON SOBUTO	3	72.648 =	217.944
" LUGLIO	4	72.648 =	290.592
" AGOSTO	4	72.879 =	291.516
" SETTEM.	4	72.879 =	291.516
" OTTOBRE	4	73.854 =	295.416
" NOVEMBRE	5	75.056 =	375.280
MESE DI DICEMBRE	4	75.056 =	300.224
			2.774.918

RIEPILOSO

ANNO 1986 =	1.632.497
" 1987 =	2.822.065
" 1988 =	2.974.396
" 1989 =	2.949.098
" 1990 =	2.133.660
ANNO 1991 =	2.774.918
<hr/>	
	15.286.634

8 MAG. 1996 PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

4730 di Prot. SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *NOBILE FRANCESCO*, nato il 2/1/1958, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, *matricola 166035*.

B - Nel periodo dal 1987 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

6716/86

Cente

Legale
↓
odk cm
/

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quella successiva all'esecuzione per ed in quella eventuale oppositiva, e prendervi ogni facoltà di legge, e comunque quella di farsi rappresentare e chiedere in causa tutti nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Nobile Francesco
È autentico

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

15160
74/96

10/11/1996

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 26/11/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligio del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 11.651.749= (*ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990*

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 - Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut supra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali dal 1987 al 1992, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di f. 11.651.749=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 26/11/1992; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996

Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 13/11/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

16/4/96

JL

Il Pretore

F. MARFENUELLI

Il Cancelliere

Gi. Scudell

Copia conforme all'originale

Taranto 24 APR. 1996



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text, possibly a reference to a specific case or document]

in persona del suo legale rappresentante
abitante in Taranto - Via CESARE MACI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale
a mani.

**Il menù dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione**

[Handwritten signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

ANNO 1987 NOBILE FRANCESCO

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	51,552 z	51,552
" MARZO	3	51,552 z	154,656
" MAGGIO	1	53,340 z	53,340
" GIUGNO	3	53,340 z	160,020
" LUGLIO	1	53,360 z	53,360
" SETTEM.	3	53,360 z	160,080
" OTTOBRE	3	53,360 z	160,080
" NOVEMBRE	3	54,058 z	162,174
MESE DI DICEMBRE	3	54,058 z	162,174
			1,117,436

ANNO 1988

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	55,321 z	165,963
" FEBBRAIO	2	55,321 z	110,642
" MARZO	2	55,321 z	110,642
" APRILE	3	55,321 z	165,963
" MAGGIO	2	57,555 z	115,110
" GIUGNO	3	57,555 z	172,665
" LUGLIO	1	57,556 z	57,556
" AGOSTO	4	57,556 z	230,224
" SETTEM.	2	57,556 z	115,112
MESE DI OTTOBRE	2	57,556 z	115,112

		UNITARIO	
MESE M	NOVENBRE RIPOSO NON GODUTO	2	58303 = £ 116,606
u	MEEMBRE	2	58,303 = £ 116,606
			£ 1,592,202

		UNITARIO	
ANNO 1989			
MESE DI	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	59,656 = £ 178,968
u	FEBBRAIO	2	59,656 = £ 119,312
u	MARZO	2	59,656 = £ 119,312
u	APRILE	2	59,656 = £ 119,312
u	MAGGIO	3	60,652 = £ 181,956
u	GIUGNO	3	60,652 = £ 181,956
u	LUGLIO	3	60,651 = £ 181,953
u	AGOSTO	4	60,651 = £ 242,604
u	SETTEH.	3	60,651 = £ 181,953
u	OTTOBRE	1	65,585 = £ 65,585
u	NOVENBRE	4	66,512 = £ 266,048
MESE DI	MEEMBRE	4	66,512 = £ 266,048
			£ 2,105,004

		UNITARIO	
ANNO 1990			
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	67761 = £ 135522
u	FEBBRAIO	4	67,761 = £ 271,044
u	MARZO	3	67761 = £ 203,283
MESE M	APRILE	4	67,761 = £ 271,044

UNITARIO

MESE DI MAGGIO	RIPOSO NON GOBATO	3	68,926 = £	206,708	
u	GIUGNO	u	4	68,926 = £	275,704
u	AGOSTO	u	5	68,926 = £	344,630
u	SETTEM.	u	3	68,926 = £	206,708
u	OTTOBRE	u	2	68,926 = £	137,852
u	NOVEMBRE	u	3	70,019 = £	210,057
MESE DI DICEMBRE	u	1	70,019 = £	70,019	
				£	2,332,571

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI GENNAIO	RIPOSO NON GOBATO	4	73,314 = £	293,256	
u	FEBBRAIO	u	2	73,314 = £	146,628
u	MARZO	u	3	73,314 = £	219,942
u	APRILE	u	3	73,314 = £	219,942
u	MAGGIO	u	3	74,787 = £	224,361
u	GIUGNO	u	3	74,787 = £	224,361
u	LUGLIO	u	3	74,787 = £	224,361
u	AGOSTO	u	2	74,787 = £	149,574
u	SETTEM.	u	4	74,787 = £	299,148
u	OTTOBRE	u	3	76,020 = £	228,060
u	NOVEMBRE	u	2	76,020 = £	152,040
MESE DI DICEMBRE	u			£	2,604,034

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	76.020 = £	304.080
u	FEBBRAIO	u	2	76.020 = £	152.040
u	MARZO	u	2	76.020 = £	152.040
u	APRILE	u	3	76.020 = £	228.060
u	MAGGIO	u	3	76.020 = £	228.060
u	GIUGNO	u	2	76.020 = £	152.040
u	LUGLIO	u	3	76.020 = £	228.060
u	AGOSTO	u	3	76.020 = £	228.060
u	SETTEM.	u	2	76.020 = £	152.040
MESE M	OTTOBRE	u	1	76.020 = £	76.020
					£ 1.900.500

RIEPILOGO

ANNO	1987 =	£ 1.117.436
u	1988 =	£ 1.592.201
u	1989 =	£ 2.105.007
u	1990 =	£ 2.332.571
u	1991 =	£ 2.604.034
ANNO	1992 =	£ 1.900.500
		£ 11.651.749

6719/86

8 MAG. 1996 PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

4731

di Prot.

Ricorso di lavoro

Copie

per il Sig. **PACENTE ANTONIO**, nato il 7/05/1948, elettivamente domiciliato in Taranto Viale Virgilio 123 (studio avv. Pierfranco Asciano), presso e nello studio del Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto

Legale
216

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657.

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, nonché successivamente all'esecuzione della sentenza eventuale, per tutto ciò che dovessi fare in giudizio, come in quello di Taranto, con le relative chieste in causa per nominare costituiti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 168762.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

x Pacente Antonio
E sottoscritto
Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che

ASTR

3920

Ind. Taranto, n. 6719/86
UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 12/11/1992 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligò del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 26, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 15.669.364= (*ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990*

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l' Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali dal 1982 al 1991, usufrutti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 15.669.364=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo, Antonucci Domenico. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico del 12/11/1992; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/3/1996 Dott. Proc. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 13/11/96 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 16/4/96

Il Pretore
F. MARTEMUCCI

Il Cancelliere

St. P. Scuderi

Copia conforme all'originale

Taranto 24 APR. 1998



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

A.T.A.T.

in persona del suo legale rappresentante p.t.
in Taranto - Via CESARE BATTINI 657

consegna di copia conforme all'originale

invece dell'impiegato addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione att.

[Handwritten signature]
N. *[Handwritten number]*

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

[Large handwritten signature]

ANNO 1982 PAZIENTE ANTONIO UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	31,321 =	€	93,963
u	FEBBRAIO	u	2	32,037 =	€	64,074
u	MARZO	u	2	32,037 =	€	64,074
u	APRILE	u	3	32,037 =	€	96,111
u	MAGGIO	u	3	32,993 =	€	98,979
u	GIUGNO	u	3	32,993 =	€	98,979
u	LUGLIO	u	3	36,103 =	€	108,309
u	AGOSTO	u	3	37,138 =	€	111,414
u	SETTEM.	u	4	37,138 =	€	148,552
u	OTTOBRE	u	4	37,917 =	€	151,668
u	NOVEMBRE	u	3	38,952 =	€	116,856
MESE M	DICEMBRE	u	3	38,952 =	€	116,856
						€ 1,269,835

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	39,979 =	€	119,937
u	FEBBRAIO	u	/	u u =	€	u u u
u	MARZO	u	1	40,886 =	€	40,886
u	APRILE	u	1	40,886 =	€	40,886
u	AGOSTO	u	2	42,019 =	€	84,038
u	SETTEM.	u	3	42,019 =	€	126,057
MESE M	OTTOBRE	u	2	42,019 =	€	84,038

		UNITARIO	
MESE M	DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO	3	42,699 = £ 128.097
			623,939

ANNO 1984		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	42,699 = £ 42.699
"	FEBBRAIO	1	43,153 = £ 43.153
"	APRILE	2	43,153 = £ 86.306
"	MAGGIO	1	43,606 = £ 43.606
"	LUGLIO	2	44,841 = £ 89.682
"	AUGOSTO	1	45,294 = £ 45.294
"	SETTEM.	3	45,294 = £ 135.882
"	OTTOBRE	1	46,123 = £ 46.123
"	NOVEMBRE	2	46,577 = £ 93.154
			625,899

ANNO 1985		UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	46,577 = £ 93.154
"	FEBBRAIO	2	47,031 = £ 94.062
"	MARZO	2	47,031 = £ 94.062
"	APRILE	2	47,031 = £ 94.062
"	MAGGIO	2	47,937 = £ 95.874
"	GIUGNO	2	47,937 = £ 95.874
"	LUGLIO	2	47,937 = £ 95.874
MESE M	SETTEM.	2	50,337 = £ 100.674

		UNITARIO	
SE	OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	2	50,337 = 100,674
u	NOVEMBRE	3	50,564 = 151,692
			1,061,002

ANNO 1986		UNITARIO	
MESE	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	50,564 = 101,128
u	FEBBRAIO	2	50,564 = 101,128
u	MARZO	3	50,564 = 151,692
u	APRILE	2	50,564 = 101,128
u	MAGGIO	3	51,233 = 153,699
u	GIUGNO	2	51,233 = 102,466
u	AGOSTO	2	52,831 = 105,662
u	SETTEM.	4	52,831 = 211,324
u	OTTOBRE	4	53,797 = 215,188
MESE	NOVEMBRE	2	54,536 = 109,072
			1,352,487

ANNO 1987		UNITARIO	
MESE	AGOSTO RIPOSO NON GODUTO	2	56,486 = 112,972
u	SETTEM.	2	56,486 = 112,972
u	OTTOBRE	2	56,486 = 112,972
u	NOVEMBRE	2	57,183 = 114,366
MESE	DICEMBRE	1	57,183 = 57,183
			510,465

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	1	58,616 =	58,616
u	FEBBRAIO	u	2	58,616 =	117,232
u	MARZO	u	2	58,616 =	117,232
u	AGOSTO	u	2	60,851 =	121,702
u	SETTEM.	u	2	60,851 =	121,702
u	OTTOBRE	u	4	61,924 =	247,696
u	NOVEMBRE	u	5	62,671 =	313,355
u	DICEMBRE	u	3	62,671 =	188,013
MESE M	DICEMBRE	-			1,285,548

ANNO 1989

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	3	62,971 =	188,913
u	FEBBRAIO	u	3	89,744 =	269,232
u	MARZO	u	4	62,890 =	251,560
u	APRILE	u	4	62,890 =	251,560
u	MAGGIO	u	4	63,867 =	255,468
u	GIUGNO	u	4	63,867 =	255,468
u	LUGLIO	u	4	63,867 =	255,468
u	AGOSTO	u	5	63,867 =	319,335
u	SETTEM.	u	1	63,867 =	63,867
u	OTTOBRE	u	4	65,989 =	263,956
u	NOVEMBRE	u	4	66,873 =	267,492
u	DICEMBRE	u	5	66,873 =	267,492
MESE M	DICEMBRE				2,909,811

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	67,347 =	€ 269,388	
h	FEBBRAIO	h	5	67,347 =	€ 336,735	
h	MARZO	h	4	67,347 =	€ 269,388	
h	APRILE	h	3	67,347 =	€ 202,041	
h	MAGGIO	h	3	68,459 =	€ 205,377	
h	GIUGNO	h	4	68,459 =	€ 273,836	
h	LUGLIO	h	5	68,459 =	€ 342,295	
h	AGOSTO	h	2	68,459 =	€ 136,918	
h	SETTEM.	h	5	68,459 =	€ 342,295	
h	OTTOBRE	h	3	68,691 =	€ 206,073	
h	NOVEMBRE	h	5	69,735 =	€ 348,675	
h	MESE M	DICEMBRE	h	3	69,735 =	€ 209,205
					€ 3,142,226	

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	71,243 =	€ 284,972
h	FEBBRAIO	h	5	71,243 =	€ 356,215
h	MARZO	h	3	71,243 =	€ 213,729
h	APRILE	h	4	71,243 =	€ 284,972
h	MAGGIO	h	5	72,648 =	€ 363,240
h	GIUGNO	h	3	72,648 =	€ 217,944
h	LUGLIO	h	4	72,648 =	€ 290,592

6/8

f-

MESE M	AUGOSTO	RIPOSO NON CONDOTTO	3	72,648 = £	217,944
"	SETTEM.	"	3	72,648 = £	217,944
"	OTTOBRE	"	2	72,648 = £	145,296
"	NOVEMBRE	"	2	73,826 = £	147,652
MESE M	DICEMBRE	"	2	73,826 = £	147,652
					£ 2,888,152

RIEPILOGO

ANNO	1982 = £	1,269,835
"	1983 = £	623,939
"	1984 = £	625,899
"	1985 = £	1,061,002
"	1986 = £	1,352,487
"	1987 = £	510,465
"	1988 = £	1,285,548
"	1989 = £	2,909,811
"	1990 = £	3,142,226
ANNO	1991 = £	2,888,152
		£ 15,669,364